



## **Decreto Dirigenziale n. 100 del 21/03/2016**

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale

Oggetto dell'Atto:

**PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA RELATIVO AL "PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE DEL PATRIMONIO AGRO-FORESTALE DECENNIO 2015/2024 NEL COMUNE DI BAIANO (AV)" PROPOSTO DAL COMUNE DI BAIANO - CUP 7586.**

## IL DIRIGENTE

**PREMESSO**

- a. che con D.P.R. n. 357 del 08/09/1997, art. 5, e ss.mm.ii. sono state dettate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;
- b. che con Delibera di Giunta Regionale (D.G.R.C) n. 1216 del 23/03/2001, pubblicata sul BURC n. 21 del 17/04/2001, e successiva D.G.R.C. n. 5249 del 31/10/2002, pubblicato sul BURC n. 58 del 25/11/2002, è stato recepito il succitato D.P.R. n. 357/97;
- c. che con D.P.G.R.C. n. 9 del 29/01/2010 pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 1/2010 "Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d'Incidenza";
- d. che con D.G.R.C. n. 167 del 31/03/2015, pubblicata sul BURC n. 29 del 06/05/2015, sono state emanate le "Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania";
- e. che con D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010, pubblicata sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R. n. 916 del 14/07/2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- f. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011, pubblicata sul BURC n. 54 del 16/08/2011, è stato approvato il "*Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2009*", successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- g. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
  - g.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
    - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
    - gli istruttori VIA/VI/VAS;
  - g.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- h. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla "short list" di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- i. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la "short list" del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- j. che, con regolamento n.12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012 e s.m.i., è stato approvato il nuovo ordinamento e che, con D.G.R.C. n. 488 del 31/10/2013, pubblicata sul BURC n. 62 del 12/11/2013 e s.m.i., le competenze in materia di VIA-VAS-VI del Settore 02 dell'AGC 05 sono state assegnate alla U.O.D. 52.05.07;
- k. che, con D.P.G.R.C. n. 62 del 10/04/2015 avente ad oggetto "Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: Modifiche Decreto Presidente Giunta n. 439 del 15/11/2013 - Disposizioni transitorie" pubblicato sul BURC n. 24 del 13/4/2015, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

- I. che con D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016, pubblicata sul BURC n. 6 del 01/02/2016, è stata confermata l'istituzione della Commissione preposta alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), alla Valutazione di Incidenza (VI) e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla D.G.R.C. n. 406/2011 e al D.P.G.R. n. 62/2015;

**CONSIDERATO:**

- a. che con richiesta acquisita al prot. regionale n. 314584 in data 07/05/2015 contrassegnata con CUP 7586, il Comune di Baiano (AV) ha presentato istanza di avvio della procedura di Valutazione d'Incidenza Appropriata ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 1/2010 relativa al "Piano di assestamento forestale del patrimonio agro-forestale decennio 2015/2024";
- b. che l'istruttoria del progetto de quo è stata affidata dalla U.O.D. 07 Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema al gruppo istruttore Magliocca-Rinaldi-Cunti, iscritti alla "short list" di cui al citato D.D. n. 648/2011;

**RILEVATO:**

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 21/12/2015, ha espresso - sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo - parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata con le seguenti prescrizioni:
- a.1 acquisire il Sentito del Parco Regionale del Partenio;
- a.2 al fine di valutare con estrema attenzione gli impatti scaturenti dalle azioni descritte al cap. XVIII "Piano dei miglioramenti fondiari", parte integrante del PAF, si ritiene di dover procedere nel corso della vigenza 2015-2024, caso per caso, per ogni intervento a farsi, a preventive valutazioni di incidenza appropriate nel caso trattasi di interventi non direttamente connessi alla gestione del sito e non ricompresi tra quelli che, per la loro intrinseca natura possono essere considerati, singolarmente o congiuntamente ad altri, non significativamente incidenti sui siti della Rete Natura 2000, ed elencati al paragrafo 2 delle LINEE GUIDA E CRITERI DI INDIRIZZO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA IN REGIONE CAMPANIA approvate con DGR 167 del 31/03/2015, pubblicate sul BURC n. 29 del 06/05/2015; in particolare siano sottoposti a valutazione tutti gli interventi di nuova viabilità e tutti quelli che richiedono una progettazione più di dettaglio e che per la loro natura possono aumentare il carico antropico (interventi tesi ad aumentare la funzione turistico-ricreativa delle aree boscate e non);
- a.3 nelle aree con boschi di protezione siano eseguiti soltanto interventi orientati al raggiungimento di una struttura del bosco stabile valutando se il popolamento svolge una funzione diretta o indiretta di protezione di abitati o infrastrutture e se, esso stesso, si trova in zona esposta a pericolo. Si valuti l'opportunità di cure minime per il mantenimento nel tempo della funzione protettiva favorendo una maggiore varietà possibile di specie arboree e strutture forestali;
- a.4 nei castagneti da frutto, oltre quanto già previsto dal PAF, siano garantite:
- attività di ripulitura del castagneto mediante taglio al piede di tutte le piante arboree ed arbustive indesiderate ed anche dei giovani soggetti di castagno da seme, "i selvaggioni", sviluppatasi spontaneamente nella selva castanile. Al termine delle attività di ripulitura si rilasceranno nel castagneto solo "i selvaggioni" più sani e vigorosi che potranno essere eventualmente innestati per colmare eventuali vuoti a seguito dell'abbattimento di piante da frutto molto malate e sofferenti, che non offrono possibilità di recupero;
  - Spollonatura e/o asportazione di succhioni: eliminazione mediante tagli netti a filo del fusto o con il rilascio di monconi lunghi non più di 5 cm, evitando in maniera assoluta strappi o rotture della pianta, dei polloni al piede del castagno e dei succhioni sviluppatasi lungo la parte inferiore del fusto (sotto la cicatrice d'innesto). I succhioni collocati sopra il punto di innesto possono essere eventualmente rilasciati nel caso se ne ipotizzi uno sfruttamento per la riformazione della chioma.
- a.5 sia garantito il mantenimento in efficienza delle sistemazioni idraulico-forestali esistenti, in

- particolare dei muri a secco utili, anche, al rifugio, alla sosta e alla riproduzione di molte specie di rettili e di loro predatori;
- a.6 nelle cenosi forestali classificate habitat prioritario 6220 Percorsi substeppeici di graminacee e piante annue dei Thero Brachypodietea e 6210 "Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) incluse nelle particelle forestali o presenti ai margini delle stesse o, comunque, interferenti con le attività di cantiere è fatto divieto di passaggio di mezzi meccanici e di stoccaggio, anche temporaneo, di materiale legnoso;
- a.7 nei progetti di taglio relativi alle utilizzazioni boschive previste, redatti ai sensi dell'art. 7 allegato B della L.R. 11/96, si provveda sempre:
- al rilascio e/o rinuncia al taglio di alberi con cavità;
  - al rilascio di piante morte di dimensioni significative in quantità e condizioni "ambientali" da non favorire possibili incendi boschivi;
  - alla protezione e salvaguardia delle specie forestali rare e sporadiche presenti nel piano dominato (rinuncia al taglio, interventi di protezione e rilascio);
  - alla scelta ed identificazione di esemplari da destinare al rilascio per l'invecchiamento naturale a fini ecologici e paesaggistici;
  - al rilascio di isole di biodiversità rappresentative della locale complessità forestale, che restano senza intervento e da individuare in punti caratteristici da un punto di vista morfologico quali impluvi, displuvi, balzi di roccia, dossi, sponde fluviali ecc.;
  - ad utilizzare tecniche di allestimento ed esbosco, anche se caratterizzate da minore produttività, a basso impatto sul suolo, sulla vegetazione arbustiva endemica recante frutti eduli per l'avifauna e sulla rinnovazione, quale la pratica del "legno corto" che prevede l'allestimento sul letto di caduta e l'esbosco del legname già in forma di assortimenti;
  - evitare la localizzazione della viabilità di esbosco nei pressi di importanti siti riproduttivi di Anfibi;
  - produrre idonea cartografia della viabilità di esbosco che rispetti i divieti di cui precedente punto 4;
- a.8 analogamente nelle attività selvicolturali ove sono adoperati diversi mezzi a motore, si valuti l'impiego di carburanti e oli a basso impatto ambientale (conformi alla normativa di cui alla Decisione della Commissione UE 26 aprile 2005, n.2005/360/CE; per i motori Otto a due e quattro tempi il combustibile ecologico è la cosiddetta "benzina alchilata") in modo da ridurre l'effetto inquinante in atmosfera e nel caso non raro di spargimento del carburante, i danni al suolo e alla vegetazione. Nel contempo tale utilizzo preserva la salute degli operatori a rischio per l'esposizione prolungata e ravvicinata ai gas di scarico contenenti benzene ed altri composti aromatici;
- a.9 si provveda alla conservazione delle radure significative dal punto di vista ambientale, delle aree aperte e di ecotono, mediante ripuliture e sfalcio di vegetazione invasiva, tenendo conto dell'esigenza di conservazione del suolo, allo scopo di rallentare il processo di ricolonizzazione spontanea da parte del bosco, adottando, comunque, ogni utile accorgimento per evitare la distruzione dei nidi e di animali selvatici; analogamente siano protetti i biotopi particolarmente significativi, quali le sorgenti d'acqua, le zone umide, gli affioramenti rocciosi e le forre presenti nella foresta;
- a.10 si prescrive infine di implementare un piano di monitoraggio degli elementi di criticità, che rappresentano una significativa minaccia alla conservazione in uno stato soddisfacente degli habitat, quali incendi, il sovrappascolo e/o pascolo abusivo, la scarsa attenzione alla sensibilità e vulnerabilità degli habitat e delle specie floristiche da parte di visitatori e popolazione locale. Allo scopo si prevedano opportune azioni di comunicazione e sensibilizzazione in grado di indirizzare le attività umane che incidono sull'integrità ecologica dell'ecosistema dei sic/zps verso modalità gestionali e di fruizione eco-compatibili. Tali azioni siano integrate con altre che mirino:
- a rafforzare il controllo e la sorveglianza sul sito per limitare/ prevenire i fattori di degrado e l'impatto del turismo sugli habitat e le specie di interesse comunitario;

- ad innescare processi di sensibilizzazione e di didattica ambientale;
  - ad attivare una campagna di comunicazione volta a segnalare la presenza dei siti sul territorio e a valorizzarne l'importanza ecologica, sociale ed economica, rivolta sia alla popolazione locale e agli operatori economici, che ai turisti.
- b. che l'esito della Commissione del 21/12/2015, così come sopra riportato, è stato comunicato al Comune di Baiano con nota prot. reg. n. 56896 del 27/01/2016;
- c. che il Comune di Baiano ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n°683/2010, mediante versamento del 31/03/2015, agli atti della U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;

**RITENUTO** di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

**VISTI:**

- il D.lgs. n. 33/2013;
- il D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 439/2013 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 1216/2001 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 167/2015;
- la D.G.R.C. n. 488/2013 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 63/2013;
- la D.G.R.C. n. 683/2010;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- i DD.DD. n. 554/2011 e n. 648/2011;
- il Regolamento Regionale n. 1/2010;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;
- la D.G.R. 27/2016;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema,

**D E C R E T A**

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata, su conforme parere della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. espresso nella seduta del 21/12/2015, relativamente al "Piano di assetto forestale del patrimonio agro-forestale decennio 2015/2024 nel comune di Baiano (AV)" proposto dal Comune di Baiano - CUP 7586 con le seguenti prescrizioni:
  - 1.1 acquisire il Sentito del Parco Regionale del Partenio;
  - 1.2 al fine di valutare con estrema attenzione gli impatti scaturenti dalle azioni descritte al cap. XVIII "Piano dei miglioramenti fondiari", parte integrante del PAF, si ritiene di dover procedere nel corso della vigenza 2015-2024, caso per caso, per ogni intervento a farsi, a preventive valutazioni di incidenza appropriate nel caso trattasi di interventi non direttamente connessi alla gestione del sito e non ricompresi tra quelli che, per la loro intrinseca natura possono essere considerati, singolarmente o congiuntamente ad altri, non significativamente incidenti sui siti della Rete Natura 2000, ed elencati al paragrafo 2 delle LINEE GUIDA E CRITERI DI INDIRIZZO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA IN REGIONE CAMPANIA approvate con DGR 167 del 31/03/2015, pubblicate sul BURC n. 29 del 06/05/2015; in

- particolare siano sottoposti a valutazione tutti gli interventi di nuova viabilità e tutti quelli che richiedono una progettazione più di dettaglio e che per la loro natura possono aumentare il carico antropico (interventi tesi ad aumentare la funzione turistico-ricreativa delle aree boscate e non);
- 1.3 nelle aree con boschi di protezione siano eseguiti soltanto interventi orientati al raggiungimento di una struttura del bosco stabile valutando se il popolamento svolge una funzione diretta o indiretta di protezione di abitati o infrastrutture e se, esso stesso, si trova in zona esposta a pericolo. Si valuti l'opportunità di cure minime per il mantenimento nel tempo della funzione protettiva favorendo una maggiore varietà possibile di specie arboree e strutture forestali;
- 1.4 nei castagneti da frutto, oltre quanto già previsto dal PAF, siano garantite:
- attività di ripulitura del castagneto mediante taglio al piede di tutte le piante arboree ed arbustive indesiderate ed anche dei giovani soggetti di castagno da seme, "i selvaggioni", sviluppatisi spontaneamente nella selva castanile. Al termine delle attività di ripulitura si rilasceranno nel castagneto solo "i selvaggioni" più sani e vigorosi che potranno essere eventualmente innestati per colmare eventuali vuoti a seguito dell'abbattimento di piante da frutto molto malate e sofferenti, che non offrono possibilità di recupero;
  - Spollonatura e/o asportazione di succhioni: eliminazione mediante tagli netti a filo del fusto o con il rilascio di monconi lunghi non più di 5 cm, evitando in maniera assoluta strappi o rotture della pianta, dei polloni al piede del castagno e dei succhioni sviluppatisi lungo la parte inferiore del fusto (sotto la cicatrice d'innesto). I succhioni collocati sopra il punto di innesto possono essere eventualmente rilasciati nel caso se ne ipotizzi uno sfruttamento per la riformazione della chioma.
- 1.5 sia garantito il mantenimento in efficienza delle sistemazioni idraulico-forestali esistenti, in particolare dei muri a secco utili, anche, al rifugio, alla sosta e alla riproduzione di molte specie di rettili e di loro predatori;
- 1.6 nelle cenosi forestali classificate habitat prioritario 6220 Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero Brachypodietea e 6210 "Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) incluse nelle particelle forestali o presenti ai margini delle stesse o, comunque, interferenti con le attività di cantiere è fatto divieto di passaggio di mezzi meccanici e di stoccaggio, anche temporaneo, di materiale legnoso;
- 1.7 nei progetti di taglio relativi alle utilizzazioni boschive previste, redatti ai sensi dell'art. 7 allegato B della L.R. 11/96, si provveda sempre:
- al rilascio e/o rinuncia al taglio di alberi con cavità;
  - al rilascio di piante morte di dimensioni significative in quantità e condizioni "ambientali" da non favorire possibili incendi boschivi;
  - alla protezione e salvaguardia delle specie forestali rare e sporadiche presenti nel piano dominato (rinuncia al taglio, interventi di protezione e rilascio);
  - alla scelta ed identificazione di esemplari da destinare al rilascio per l'invecchiamento naturale a fini ecologici e paesaggistici;
  - al rilascio di isole di biodiversità rappresentative della locale complessità forestale, che restano senza intervento e da individuare in punti caratteristici da un punto di vista morfologico quali impluvi, displuvi, balzi di roccia, dossi, sponde fluviali ecc.;
  - ad utilizzare tecniche di allestimento ed esbosco, anche se caratterizzate da minore produttività, a basso impatto sul suolo, sulla vegetazione arbustiva endemica recante frutti eduli per l'avifauna e sulla rinnovazione, quale la pratica del "legno corto" che prevede l'allestimento sul letto di caduta e l'esbosco del legname già in forma di assortimenti;
  - evitare la localizzazione della viabilità di esbosco nei pressi di importanti siti riproduttivi di Anfibi;
  - produrre idonea cartografia della viabilità di esbosco che rispetti i divieti di cui precedente punto 4;

- 1.8 analogamente nelle attività selvicolturali ove sono adoperati diversi mezzi a motore, si valuti l'impiego di carburanti e oli a basso impatto ambientale (conformi alla normativa di cui alla Decisione della Commissione UE 26 aprile 2005, n.2005/360/CE; per i motori Otto a due e quattro tempi il combustibile ecologico è la cosiddetta "benzina alchilata") in modo da ridurre l'effetto inquinante in atmosfera e nel caso non raro di spargimento del carburante, i danni al suolo e alla vegetazione. Nel contempo tale utilizzo preserva la salute degli operatori a rischio per l'esposizione prolungata e ravvicinata ai gas di scarico contenenti benzene ed altri composti aromatici;
- 1.9 si provveda alla conservazione delle radure significative dal punto di vista ambientale, delle aree aperte e di ecotono, mediante ripuliture e sfalcio di vegetazione invasiva, tenendo conto dell'esigenza di conservazione del suolo, allo scopo di rallentare il processo di ricolonizzazione spontanea da parte del bosco, adottando, comunque, ogni utile accorgimento per evitare la distruzione dei nidi e di animali selvatici; analogamente siano protetti i biotopi particolarmente significativi, quali le sorgenti d'acqua, le zone umide, gli affioramenti rocciosi e le forre presenti nella foresta;
- 1.10 si prescrive infine di implementare un piano di monitoraggio degli elementi di criticità, che rappresentano una significativa minaccia alla conservazione in uno stato soddisfacente degli habitat, quali incendi, il sovrappascolo e/o pascolo abusivo, la scarsa attenzione alla sensibilità e vulnerabilità degli habitat e delle specie floristiche da parte di visitatori e popolazione locale. Allo scopo si prevedano opportune azioni di comunicazione e sensibilizzazione in grado di indirizzare le attività umane che incidono sull'integrità ecologica dell'ecosistema dei sic/zps verso modalità gestionali e di fruizione eco-compatibili. Tali azioni siano integrate con altre che mirino:
- a rafforzare il controllo e la sorveglianza sul sito per limitare/ prevenire i fattori di degrado e l'impatto del turismo sugli habitat e le specie di interesse comunitario;
  - ad innescare processi di sensibilizzazione e di didattica ambientale;
  - ad attivare una campagna di comunicazione volta a segnalare la presenza dei siti sul territorio e a valorizzarne l'importanza ecologica, sociale ed economica, rivolta sia alla popolazione locale e agli operatori economici, che ai turisti.
2. **CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto definitivo esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.
3. **CHE** il proponente, con congruo anticipo, dia formale comunicazione della data dell'inizio dei lavori al competente Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato con modalità atte a dimostrare l'avvenuta trasmissione della comunicazione.
4. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
5. **CHE**, in considerazione della possibile mutazione degli aspetti fito-sociologici e biocenotici dell'area interessata dall'intervento in parola nonché dell'evoluzione tecnologica dei processi produttivi, e anche in analogia a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 10 comma 3 e dell'art. 26 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, si dispone che il progetto debba essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione sul BURC del presente provvedimento.

6. **DI** trasmettere il presente atto:

- 6.1 Al Comune di Baiano – protocollo.baiano@asmepec.it;
- 6.2 Direzione Generale 52 06 U.O.D. 07 Foreste – dg06.uod07@pec.regione.campania.it;
- 6.3 al Corpo Forestale dello Stato di Baiano – cs.baiano@corpoforestale.it;
- 6.4 alla competente U.O.D. 40.03.05 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche in adempimento degli obblighi di cui al D.lgs. 33/2013.

Avv. Simona Brancaccio